

## **CORTE COSTITUZIONALE**

### **Fallimento e procedure concorsuali – Composizione della crisi da sovraindebitamento – Proposta di accordo di ristrutturazione – Falcidia I.v.a.**

Corte costituzionale, sentenza n. 245 del 22 ottobre 2019, depositata in data 29 novembre 2019: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), limitatamente alle parole: «all'imposta sul valore aggiunto».

### **Procedimento civile – Esecuzioni immobiliari – Compenso esperto o/o stimatore – Liquidazione.**

Corte costituzionale, ordinanza n. 262 del 6 novembre 2019, depositata in data 6 dicembre 2019: dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 161, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto dall'art. 14, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione.

### **Procedimento civile - Negoziazione assistita - Condizione di procedibilità – Decorrenza del termine.**

Corte costituzionale, sentenza n. 266 del 6 novembre 2019, depositata in data 12 dicembre 2019: 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 77, secondo comma, della Costituzione; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, del d.l. n. 132 del 2014, come convertito nella legge n. 162 del 2014, sollevate in via subordinata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

**Procedimento civile – Patrocinio a spese dello Stato – Effetti dell'ammissione – Onorari dovuti all'ausiliario del giudice – Prenotazione a debito.**

Corte costituzionale, sentenza n. 217 del 5 giugno 2019, depositata in data 1° ottobre 2019: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario.

**Procedimento civile – Opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici – Competenza territoriale.**

Corte costituzionale, ordinanza n. 220 del 25 settembre 2019, depositata il 17 ottobre 2019: dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

**Procedimento civile – Patrocinio a spese dello Stato – Casi in cui le parti possono stare in giudizio personalmente – Mancata previsione dell'anticipazione al richiedente il gratuito patrocinio del solo contributo unificato.**

Corte costituzionale, ordinanza n. 234 del 25 settembre 2019, depositata il 13 novembre 2019: dichiara la manifesta inammissibilità e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)».

**Procreazione medicalmente assistita – Finalità – Accesso alle tecniche – Esclusione di coppie composte da soggetti dello stesso sesso – Previsione di sanzioni.**

Corte costituzionale, sentenza n. 221 del 18 giugno 2019, depositata in data 23 ottobre 2019: 1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge 19 febbraio

2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, limitatamente alle parole «di sesso diverso», e 12, comma 2, limitatamente alle parole «dello stesso sesso o», «anche in combinato disposto con i commi 9 e 10», nonché degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge n. 40 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, agli artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e agli artt. 5, 6, 22, paragrafo 1, 23, paragrafo 1, e 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18.

**Stato civile – Atto di nascita – Filiazione - Riconoscimento – Genitori due persone dello stesso sesso – Preclusione.**

Corte costituzionale, sentenza n. 237 del 21 ottobre 2019, depositata in data 15 novembre 2019: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della «norma che si desume» dagli artt. 250 e 449 del codice civile; 29, comma 2, e 44, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127); 5 e 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

**Straniero – Espulsione amministrativa - Obbligo presentazione – Giudizio di convalida - Partecipazione difensore – Non necessaria.**

Corte costituzionale, sentenza n. 280 del 19 novembre 2019, depositata in data 20 dicembre 2019: dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari), convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 2011, n. 129, sollevate, in riferimento agli artt. 13 e 24, secondo comma, della Costituzione.

## **QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE**

### **Lavoro e previdenza – Indennizzo ex art. 1, comma primo, della legge n. 210 del 2012.**

Ordinanza interlocutoria n. 25697 del giorno 11 ottobre 2019, Sez. lavoro: sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui non prevede che il diritto all'indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge ed alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all'integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antiepatite A.

### **Ordinamento giudiziario – Giudici ausiliari di appello.**

Ordinanza interlocutoria n. 32033 del 9 dicembre 2019, Sez. III, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62 ss d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge n. 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui istituiscono i giudici ausiliari d'appello e prevedono l'assegnazione di tali giudici onorari all'esercizio di funzioni giurisdizionali in organi collegiali, per contrasto con gli artt. 106, comma secondo, Cost e 102 Cost.

## SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

### **Avvocatura dello Stato – Rappresentanza e difesa in giudizio – Agenzia Entrate e Riscossioni – Avvocati libero foro – Presupposti.**

Cassazione civile, Sezioni Unite, 19 novembre 2019, n. 30008, sentenza: Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.

### **Contratti in genere – Contratti di borsa - Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità per difetto di forma scritta - Deducibilità da parte del solo investitore.**

Cassazione civile, Sezioni Unite, 4 novembre 2019, n. 28314, sentenza: La nullità per difetto di forma scritta contenuta nell'art. 23 comma 3 del d.lgs. n. 58 del 1998 può essere fatta valere esclusivamente dell'investitore, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell'accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L'intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l'eccezione di buona fede se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno alla

luce della complessiva esecuzione degli ordini conseguiti alla conclusione del contratto quadro.

**Divisione ereditaria – Edifici abusivi – Divisione altri beni – Consenso altri condividenti – Esclusione – Nullità art. 40, comma secondo, legge n. 47 del 1985 – Divisione endoesecutiva e/o endoconcorsuale.**

Cassazione civile, Sezioni Unite, 7 ottobre 2019, n. 25021, sentenza: 1) Gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della detta legge, ove dagli atti non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967; 2) Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria; 3) Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; 4) Nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli

edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti;

5) In forza delle disposizioni eccezionali di cui all'art. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessario nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi (divisione cd. "endoesecutiva") o nell'ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione cd. "endoconcorsuale") è sottratto alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

### **Ordinamento giudiziario – Illecito disciplinare magistrato.**

Cassazione civile, Sezioni Unite, 10 settembre 2019, n. 22572, sentenza: In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, il notevole carico di lavoro dal quale lo stesso risulta gravato è idoneo ad assumere rilievo quale causa di giustificazione per il ritardo ultrannuale nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali ove - tenuto conto degli standards di operosità e laboriosità mediamente sostenuti dagli altri magistrati dell'ufficio, a parità di condizioni di lavoro - vi sia una considerevole sproporzione, a suo danno, del carico su di esso incombente, sì da rendere inesigibile, per il magistrato incolpato, l'apprestamento di una diversa organizzazione, idonea a scongiurare quei gravi ritardi, fermo restando, in ogni caso, il suo onere di segnalare al capo dell'ufficio giudiziario la prolungata situazione di disagio lavorativo in cui venga a trovarsi per consentire a questi l'adozione di idonei rimedi, non essendo consentito all'interessato di effettuare autonomamente la scelta di assumere in decisione cause in eccesso rispetto alla possibilità di redigere tempestivamente le relative motivazioni.

### **Straniero (Condizione dello) – Protezione umanitaria.**

Cassazione civile, Sezioni unite, 13 novembre 2019, n. 29459, sentenza: 1) In tema di protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato; 2) Il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento

dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito in l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui all'art. 5, comma 6 del d. lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domanda saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno "per casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge.

## **RIMESSIONI ALL'ESAME DEL PRIMO PRESIDENTE PER L'EVENTUALE ASSEGNAZIONI ALLE SEZIONI UNITE**

### **Circolazione stradale – Art. 122 Codice Assicurazione – Circolazione – Nozione.**

Ordinanza interlocutoria n. 33675 del 18 dicembre 2019, Sezione III: “se l’art. 122 del codice delle assicurazioni private debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”.

### **Comunione e condominio – Diritti di uso esclusivo sui beni comuni.**

Ordinanza interlocutoria n. 31420 del 2 dicembre 2019, Sezione seconda: “questione della natura, dei limiti e dell’opponibilità del diritto”.

### **Comunione e condominio – Oneri condominiali – Riparto.**



Ordinanza interlocutoria n. 24476 del 1° ottobre 2019, Sezione seconda: a) quale sia il regime dell'invalidità afferente la delibera con cui l'assemblea ripartisca gli oneri condominiali in violazione dei criteri normativi o regolamentari di suddivisione delle spese; b) se, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità, anche d'ufficio, dell'invalidità delle sottostanti delibere debba, o meno, operare, allorché si tratti di vizi impicanti la loro nullità; c) se il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali sia idoneo alla formazione del giudicato implicito sull'assenza di cause di nullità delibera sottostante.

**Famiglia – Adozione da parte di coppia dello stesso sesso – Trascrizione atto nei registri stato civile.**

Ordinanza interlocutoria n. 29071 del giorno 11 novembre 2019, Sezione I: se sia contrario all'ordine pubblico e quindi non trascrivibile nei registri dello stato civile italiano il provvedimento dell'autorità giudiziaria straniera, che abbia disposto l'adozione di un minore in favore di una coppia dello stesso sesso, ove nessuno degli adottanti risulti legato da vincoli genitoriali biologici con l'adottato.

**Notificazione all'estero – A mezzo posta.**

Ordinanza interlocutoria n. 24382 del 30 settembre 2019, Sez. II: l'ammissibilità della notifica all'estero, a mezzo posta e non tramite l'Autorità centrale dello Stato del destinatario, come consentito dall'art. 16 del Reg. Ue n. 1393 del 2007, del verbale di accertamento di infrazione al Codice della strada, quale atto organicamente inserito nella procedura per l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

**Prova civile – Forma scritta “ad probationem” - Divieto prova per testi.**

Ordinanza interlocutoria n. 30244 del 20 novembre 2019, Sez. II: se in una transazione o anche, più in generale, in un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta “ad probationem”, sia operativo il divieto della prova per testi e se l’eventuale inammissibilità possa essere rilevata d’ufficio o debba essere, invece, eccepita dalla parte interessata entro il termine di cui all’art. 157, comma secondo, c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva alla sua articolazione.

### **Usura - Riferibilità agli interessi moratori.**

Ordinanza interlocutoria del 22 ottobre 2019, n. 26946, Sezione I: la riferibilità della disciplina antiusura anche agl’interessi moratori, dovendosi in particolare valutare, anche alla stregua del tenore letterale dell’art. 644 cod. pen. e dell’art. 2 della legge n. 108 del 1996 e delle indicazioni emergenti dai lavori preparatori di quest’ultima legge, nonché delle critiche mosse alla soluzione affermativa, se l’evidenziato principio di simmetria consenta o meno di escludere l’assoggettamento degl’interessi di mora alla predetta disciplina, in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del tasso effettivo globale medio; qualora si opti per la soluzione contraria, occorre poi stabilire se, ai fini della verifica in ordine al carattere usurario degl’interessi, sia sufficiente la comparazione con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui al comma primo dell’art. 2 cit., o se, viceversa, la mera rilevazione del relativo tasso medio, sia pure a fini dichiaratamente conoscitivi, imponga di verificarne l’avvenuto superamento nel caso concreto, e con quali modalità debba aver luogo tale riscontro, alla luce della segnalata irregolarità nella rilevazione.

## CORTE DI CASSAZIONE DIRITTO SOSTANZIALE

### **Appalto (Contratto di) – Rovina e difetti – Garanzia – Denuncia.**

Cass. civ., Sez. II, 29 ottobre 2019, n. 27693 (ordinanza): In tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denuncia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause. Nondimeno, qualora si tratti di un problema di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso di tale termine non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito dei predetti approfondimenti tecnici.

### **Appalto (Contratto di) – Vizi e difformità – Garanzia – Azione risarcitoria – Carattere integrativo.**

Cass. civ., Sez. II, 24 ottobre 2019, n. 27359, sentenza: Qualora l'inadempimento dell'appaltatore si concretizzi in vizi o difformità dell'opera, i rimedi accordati al committente sono quelli previsti dalla norma speciale dell'art. 1668 c.c., prevalente sulle regole generali dell'art. 1453 c.c., ai sensi del quale, se il committente medesimo opti per la eliminazione di detti vizi a cura e spese dell'appaltatore, anziché per la riduzione del prezzo, l'azione risarcitoria resta utilizzabile solo in via integrativa, per il pregiudizio che non sia eliminabile attraverso tale nuovo intervento dell'appaltatore ed è esperibile in via alternativa anche in concorso con la domanda per i vizi.

### **Assicurazione (Contratto di) - Benefici assicurativi per danni alle cose – Familiari del conducente responsabile - Spettanza - Esclusione - Possibilità di deroga convenzionale.**

Cassazione civile, Sez. III, 30 agosto 2019, n. 21842: In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, risulta suscettibile di deroga convenzionale la regola di cui all'art. 4, comma 2, lett. b), della l. n. 990 del 1969, secondo cui il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti del conducente non sono considerati terzi e, di conseguenza, ove danneggiati in un incidente stradale imputabile al conducente del veicolo non possono

fruire, limitatamente ai danni alle cose, dei benefici assicurativi. Tale deroga convenzionale può intervenire sia all'atto della stipula del contratto tra l'assicuratore e l'assicurato, sia successivamente al verificarsi del sinistro, anche mediante la stipulazione di un accordo transattivo in materia di risarcimento del danno in favore del terzo danneggiato.

**Azienda – Conferimento in società – Responsabilità per i debiti – Corresponsabilità del cessionario - Presupposti.**

Cassazione civile, Sez. II, 26 settembre 2019, n. 24101, ordinanza: Il conferimento di un'azienda individuale in società di persone o di capitali determina, ai sensi degli artt. 2558 e ss. c.c., un fenomeno traslativo in virtù del quale l'alienante acquista la posizione di socio della società, ma, salvo che non risulti il consenso dei creditori, egli non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, essendo, quindi, legittimato a contestarne l'esistenza; la corresponsabilità del cessionario nei confronti dei creditori aziendali, viceversa, postula l'annotazione dei debiti nei libri contabili obbligatori, ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c.

**Comunione e condominio – Spese condominiali – Riscaldamento – Riparto.**

Cassazione civile, Sez. II, 4 novembre 2019, n. 28282, ordinanza: Le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri - sia pure solamente parziale - alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari, né potendo a tal fine rilevare i diversi criteri di riparto dettati da una delibera di giunta regionale, che pur richiami specifiche tecniche a base volontaria, in quanto atto amministrativo comunque inidoneo ad incidere sul rapporto civilistico tra condomini e condominio.

**Comunione e condominio – Tabelle millesimali - Regolamento condominiale – Forma scritta.**

Cassazione civile, Sez. II, 15 ottobre 2019, n. 26042, sentenza: In tema di condominio, le tabelle millesimali possono esistere (o non esistere) indipendentemente dal regolamento condominiale, la loro allegazione rappresentando un fatto meramente formale che non muta la natura di entrambi gli atti. Nondimeno, in base al combinato disposto degli artt. 68 disp. att. c.c. e 1138 c.c., l'atto di approvazione (o di revisione) delle

tabelle, avendo veste di deliberazione assembleare, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam", dovendosi, conseguentemente, escludere approvazioni per "facta concludentia".

**Contratti in genere – Contratti bancari – Art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.) - Nullità di protezione - Rilevabilità d'ufficio.**

Cassazione civile, Sez. I, 6 settembre 2019, n. 22385, ordinanza: La previsione di cui all'art. 117, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, secondo cui il contratto bancario è nullo se non redatto per iscritto, configura una nullità di protezione in favore del cliente che può essere rilevata d'ufficio dal giudice, stante l'inequivoco disposto dell'art. 127, comma 2, del d.lgs. citato.

**Contratti in genere – Contratti bancari – Consenso al trattamento di dati personali sensibili.**

Cassazione civile, Sez. I, 21 ottobre 2019, n. 26778, Sez. I, ordinanza: E' nulla, per violazione di norme imperative, la clausola contrattuale con cui la banca subordina l'esecuzione delle proprie prestazioni al previo rilascio da parte del cliente del consenso al trattamento dei dati personali sensibili in quanto tale previsione contrasta con i principi informatori della legge sulla "privacy" ed in particolare con il principio di minimizzazione nell'uso dei dati, ex art. 3 del d.lgs. n. 196 del 2003 che contiene precetti non derogabili dall'autonomia privata, essendo posti a tutela di interessi generali e di valori morali e sociali riconosciuti dall'ordinamento.

**Contratti in genere – Contratto autonomo di garanzia – Disciplina.**

Cassazione civile, Sez. I, 11 dicembre 2019, n. 32402, sentenza: Il contratto autonomo di garanzia (cd. garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante).

**Contratti in genere – Art. 1460 c.c. – Art. 1455 c.c. – Rapporto.**

Cassazione civile, Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26334, ordinanza: In materia di contratti a prestazioni corrispettive, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. opera su un piano differente dal criterio

dell'importanza dell'inadempimento rilevante ex art. 1455 c.c. ai fini della risoluzione del contratto, atteso che la prima involge una valutazione di confronto tra i due inadempimenti mentre l'art. 1455 c.c. importa la oggettiva considerazione del singolo inadempimento, apprezzato non comparatisticamente ma nel suo significato di impedimento alla realizzazione del sinallagma.

**Fallimento e altre procedure concorsuali – Crisi da sovraindebitamento – Piano del consumatore – Durata ultraquinquennale – Ammissibilità.**

Cassazione civile, Sez. I, 28 ottobre 2019, n. 27544, ordinanza: E' omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura.

**Fallimento e altre procedure concorsuali – Ripartizione attivo – Spese creditore istante – Prededuzione – Esclusione.**

Cassazione civile, Sez. I, 11 settembre 2019, n. 22725, ordinanza: In materia di formazione dello stato passivo, non sono ammesse in prededuzione le spese sostenute dal creditore istante nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, ancorché egli sia litisconsorte necessario, non potendosi desumere da tale qualità la inerenza delle spese sostenute all'amministrazione del fallimento o alla sua conservazione.

**Lavoro – Impiego pubblico – Docenti – Anzianità servizio.**

Cassazione civile, Sez. Lavoro, 28 novembre 2019, n. 31149, sentenza: In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato

alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato. (cfr altresì: Cassazione civile, Sez. lav., 16 dicembre 2019, n. 33138).

#### **Lavoro – Lavoratore subordinato – Infortunio sul lavoro.**

Cassazione civile, Sez. Lavoro, 11 ottobre 2019, n. 25689, sentenza: Nell'ipotesi in cui il dipendente, autorizzato all'uso del veicolo di sua proprietà, incorra in un infortunio lavorativo connesso alla conduzione del mezzo, il datore di lavoro non è esonerato dalla responsabilità ex art. 2087 c.c., ove tale infortunio possa essere messo in relazione causale con lo specifico rischio creato, in relazione alla conduzione del mezzo, da disposizioni datoriali relative alle modalità di esecuzione della prestazione

#### **Lavoro – Lavoratore subordinato – Recesso.**

Cassazione civile, Sez. Lavoro, 10 ottobre 2019, n. 25583, sentenza: Il recesso volontario del lavoratore, se non è prevista alcuna forma convenzionale, può essere desunto da dichiarazioni o comportamenti, anche omissivi, che, interpretati alla luce dei principi dell'affidamento, inequivocabilmente manifestino l'intento di recedere dal rapporto, come nel caso in cui il prestatore si sia allontanato dal posto di lavoro e non si sia più presentato per diversi giorni o si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal rapporto lavorativo.

#### **Locazione – Immobili adibiti ad uso diverso da abitazione – Canone – Aggiornamento.**

Cassazione civile, Sez. III, 26 settembre 2019, n. 23986, sentenza: In base al principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati ad uso non abitativo, deve ritenersi legittima la clausola con cui viene pattuita l'iniziale predeterminazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto (a) mediante la previsione del pagamento di rate quantitativamente differenziate e predeterminate per ciascuna frazione di tempo, oppure (b) mediante il frazionamento dell'intera durata del contratto in periodi temporali più brevi a ciascuno dei quali corrisponda un canone passibile di maggiorazione, ovvero (c) correlando l'entità del canone all'incidenza di elementi o di fatti (diversi dalla svalutazione monetaria) predeterminati e influenti, secondo la comune visione delle parti, sull'equilibrio economico del sinallagma. Al contrario, la legittimità di tale clausola va esclusa qualora risulti - dal testo del contratto o da elementi extratestuali della cui allegazione è onerata la parte che invoca la nullità - che i contraenti abbiano in realtà perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dall'art. 32 della l. n. 392 del 1978 e così incorrendo nella sanzione di nullità prevista dal successivo art. 79, comma 1, della stessa legge.

**Locazione – Immobili adibiti ad uso diverso da abitazione – Indennità per la perdita di avviamento – Rinuncia preventiva- Nullità.**

Cassazione civile, Sez. III, 30 settembre 2019, n. 24221, sentenza: In tema di locazione di immobile ad uso non abitativo, la clausola contenente la rinuncia preventiva, da parte del conduttore, all'indennità di avviamento è nulla, ancorché sia stata pattuita a fronte della riduzione del canone, ai sensi dell'art. 79 della l. n. 392 del 1978, potendo il medesimo conduttore rinunciare alla detta indennità solo successivamente alla conclusione del contratto, quando può escludersi che si trovi in quella posizione di debolezza alla cui tutela la richiamata disciplina è preordinata.

**Locazione – Registrazione tardiva – Conseguenze.**

Cassazione civile, Sez. III, 24 settembre 2019, n. 23637, sentenza: In tema di locazione, l'avvenuta registrazione tardiva del contratto ne sana la nullità con efficacia retroattiva e, pertanto, il conduttore, convenuto per il rilascio, che abbia corrisposto il canone, diversamente da quanto pattuito, nella misura ridotta prevista dall'art. 3, commi 8 e 9, d.lgs. n. 23 del 2011 e dall'art. 5, comma 1 ter, d.l. n. 47 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n.



80 del 2014), è inadempiente, poiché le citate disposizioni sono state dichiarate costituzionalmente illegittime. Ne consegue che la pretesa azionata nei confronti del medesimo conduttore dal locatore non può avere ad oggetto un'indennità per occupazione "sine titolo" di ammontare normativamente e forfettariamente prestabilito, non trovando in particolare applicazione l'art. 13, comma 5, l. n. 431 del 1998, nel testo novellato dall'art. 1, comma 59, l. n. 208 del 2015, come interpretato dalla decisione n. 87 del 2017 della Corte costituzionale.

### **Locazione – Leasing – Riduzione dell'indennità.**

Cassazione civile, Sez. III, 19 settembre 2019, n. 23336, sentenza: In tema di leasing immobiliare, ove nel contratto sia stabilito che, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, al concedente spetti, oltre alla proprietà e al possesso del bene, anche un'indennità pari all'intero ammontare del finanziamento, il giudice può ridurre in via equitativa tale importo, operando una valutazione comparativa tra il vantaggio che detta pattuizione assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo avrebbe conseguito attraverso la regolare esecuzione del contratto.

### **Locazioni – Leasing traslativo – Risoluzione mutuo consenso – Art. 1526 c.c. – Inapplicabilità.**

Cassazione civile, Sez. III, 31 ottobre 2019, n. 27999, ordinanza: In caso di scioglimento per mutuo consenso del contratto di leasing traslativo non trova applicazione - nemmeno in via analogica - il disposto dell'art. 1526 c.c. (che prevede il ripristino delle originarie posizioni delle parti attraverso la restituzione all'utilizzatore delle rate versate e il riconoscimento al concedente del diritto all'equo compenso per l'uso del bene), mancando il presupposto dell'inadempimento imputabile all'utilizzatore determinante la risoluzione, sicchè l'accordo solutorio - ove non contenga ulteriori previsioni concernenti il rapporto estinto - produce il solo effetto di liberare i contraenti dall'obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni ancora dovute in virtù del contratto risolto.

### **Obbligazioni - Interessi – Art. 1815, comma secondo, c.c.**

Cassazione civile, Sez. III, 13 settembre 2019, n. 22890, ordinanza: L'art. 1815, comma 2, c.c. si riferisce agli interessi corrispettivi e, quindi, non è applicabile in caso di nullità di interessi convenzionali di mora usurari,

attesa la diversità sul piano causale di questi ultimi, i quali trovano la propria fonte nell'inadempimento.

### **Obbligazioni - Interessi – Art. 1815, comma secondo, c.c.**

#### **ed art. 1384 c.c.**

Cassazione civile, Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26286, sentenza: Per gli interessi convenzionali di mora, aventi natura di clausola penale in quanto consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento, trovano contemporanea applicazione l'art. 1815, comma 2, c.c., che prevede la nullità della pattuizione che oltrepassi il "tasso soglia" che determina la presunzione assoluta di usurarietà, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 108 del 1996, e l'art. 1384 c.c., secondo cui il giudice può ridurre ad equità la penale il cui ammontare sia manifestamente eccessivo. Sono infatti diversi i presupposti e gli effetti, giacché nel secondo caso la valutazione di usurarietà è rimessa all'apprezzamento del giudice (che solo in via indiretta ed eventuale può prendere a parametro di riferimento il T.E.G.M.) e, comunque, l'obbligazione di corrispondere gli interessi permane, sia pur nella minor misura ritenuta equa.

### **Responsabilità civile – Responsabilità pre-contrattuale – Onere della prova.**

Cassazione civile, Sez. II, 3 ottobre 2019, n. 24738, sentenza: La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede l'onere della prova che il proprio comportamento corrisponda ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esuli dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma "de qua".

### **Responsabilità civile – Minore di età – Genitori.**

Cassazione civile, Sez. III, 10 settembre 2019, n. 22541, ordinanza: L'età ed il contesto in cui si è verificato il fatto illecito del minore non escludono

né attenuano la responsabilità che l'art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tali fattori, hanno l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, nonché di vigilare sul fatto che l'educazione impartita sia adeguata al carattere e alle attitudini del minore, dovendo rispondere delle carenze educative cui l'illecito commesso dal figlio sia riconducibile.

**Responsabilità civile – Struttura sanitaria – Azione di regresso – Onere della prova.**

Cassazione civile, Sez. VI-III, 27 settembre 2019, n. 24167, ordinanza: In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, nel giudizio risarcitorio promosso dal paziente per inesatta esecuzione di intervento chirurgico, grava sulla struttura sanitaria la quale agisca nei confronti del chirurgo in regresso e in garanzia impropria per essere tenuta indenne dalle conseguenze della eventuale condanna, l'onere di provare che la causazione del danno sia ascrivibile, in via esclusiva, alla imperizia dell'operatore medico, non competendo a quest'ultimo la individuazione di precise cause di responsabilità della clinica tali da condurre al rigetto dell'azione di regresso.

**Le c.d. 10 sentenze depositate il giorno di “San Martino 2019” in tema di responsabilità per attività medico chirurgica.**

Cassazione civile, Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28985:

1) In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta" (ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile "ab origine" alla violazione dell'obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno-conseguenza.

2) Le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza della prova), essendo, il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico, eventualità non rientrante nell'*id quod plerumque accidit*; al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile "*in re ipsa*" derivante esclusivamente dall'omessa informazione.

3) In tema di attività medico chirurgica, la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. Pertanto, nell'ipotesi di omissione od inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute ma che abbia impedito l'accesso ad altri più accurati accertamenti, la lesione del diritto all'autodeterminazione sarà risarcibile ove siano derivate conseguenze dannose di natura non patrimoniale, quali sofferenze soggettive e limitazione della libertà di disporre di se stessi, salva la possibilità della prova contraria.

4) In tema di attività medico-chirurgica, sebbene l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente sia autonomo rispetto a quello inerente al trattamento terapeutico (comportando la violazione dei distinti diritti alla libertà di autodeterminazione e alla salute), in ragione dell'unitarietà del rapporto giuridico tra medico e paziente - che si articola in plurime obbligazioni tra loro connesse e strumentali al perseguimento della cura o del risanamento del soggetto - non può affermarsi una assoluta autonomia dei due illeciti tale da escludere ogni interferenza tra gli stessi nella produzione del medesimo

danno; è possibile, invece, che anche l'inadempimento dell'obbligazione relativa alla corretta informazione sui rischi e benefici della terapia si inserisca tra i fattori "concorrenti" della serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo quindi riconoscersi all'omissione del medico una astratta capacità plurioffensiva, potenzialmente idonea a ledere due diversi interessi sostanziali, entrambi suscettibili di risarcimento qualora sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di essi siano derivate specifiche conseguenze dannose.

5) In tema di attività medico-chirurgica, la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio del diritto fondamentale all'autodeterminazione in ordine al trattamento medico propostogli e, in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova fondamento diretto nei principi degli artt. 2, 13 e 32, comma 2, Cost.; pertanto, la circostanza che esso abbia trovato espressa previsione nelle fonti eurounitarie ed internazionali (art. 3, comma 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e art. 5 Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina) solo successivamente al trattamento terapeutico praticato (nella specie, risalente al 1989) non può essere invocata per sostenere l'inesistenza, in epoca antecedente, dello specifico obbligo del medico di informare correttamente il paziente della tipologia e modalità delle cure, dei benefici conseguibili, dei possibili effetti indesiderati e del rischio di complicanze anche peggiorative dello stato di salute.

Cassazione civile, Sez. III, 11 novembre 2019 n. 28986:

1) In tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di invalidità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento; procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del

caso concreto. 2) In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Può costituire concausa dell'evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi "coesistente" vuoi "concorrente" rispetto al maggior danno causato dall'illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c.. In particolare, quella "coesistente" è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato) sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno; viceversa, secondo lo stesso criterio, quella "concorrente" assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni.

Cassazione civile, Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28987: In tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione.

Cassazione civile, Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28988: In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari

(tempestivamente allegare e provare dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.

Cassazione civile, Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28989: In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.

Cassazione civile, Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28990: In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno.

Cassazione civile, Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28991: In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse

primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione.

Cassazione civile, Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28992: Ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.

Cassazione civile, Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28993: In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente.

Cassazione civile, Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28994: In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore.

### **Vendita – Garanzia per i vizi – Vizi facilmente riconoscibili.**

Cassazione civile, Sez. I, 24 settembre 2019, n. 23721, ordinanza: Il giudice davanti al quale è stata proposta l'azione fondata sulla garanzia per



vizi ha il potere-dovere di accertare non solo se sussistano i vizi lamentati, ma anche se questi siano facilmente riconoscibili, trattandosi di un elemento costitutivo del diritto di credito azionato, come tale rilevabile d'ufficio, e non di un'eccezione proponibile soltanto dalla parte interessata.

#### **Vendita – Aliud pro alio.**

Cassazione civile, Sez. III, 10 ottobre 2019, n. 25418, ordinanza: Nella vendita di immobili destinati ad abitazione, l'inadempimento dell'obbligo, gravante sul venditore-costruttore, di consegnare all'acquirente il certificato di abitabilità è "ex se" foriero di danno emergente, per il minor valore di scambio del bene che da ciò consegue; tale danno, ove accertato nell'"an", è suscettibile di essere liquidato dal giudice in via equitativa, essendo obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provarne il preciso ammontare.

#### **Vendita – Contratto preliminare -Provenienza bene.**

Cassazione civile, Sez. II, 12 dicembre 2019, n. 32694, sentenza: Nel preliminare di vendita la provenienza del bene da donazione, pur non abilitando il promissario acquirente ad avvalersi del rimedio di cui all'art. 1481 c.c., è comunque circostanza che non può essere taciuta, pena la possibilità di rifiuto della stipula del definitivo, a norma dell'art. 1460 c.c., se ne ricorrono gli estremi.

## **CORTE DI CASSAZIONE DIRITTO PROCESSUALE**

#### **Competenza civile – Locazione – Competenza del giudice di pace - Esclusione.**

Cassazione civile, Sez. III, 31 ottobre 2019, n. 28041: In tema di controversie aventi ad oggetto il pagamento di canoni di locazione, ancorché di importo non eccedente il limite di cinquemila euro di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c., resta esclusa la competenza del giudice di pace, atteso che la pretesa creditoria ha la propria fonte in un rapporto locativo, materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale.

#### **Fallimento e altre procedure concorsuali – Concordato preventivo – Annullamento e risoluzione – Garante – Litisconsorzio necessario.**

Cassazione civile, Sez. I, 30 settembre 2019, n. 24441, sentenza: In tema di risoluzione e annullamento del concordato preventivo, l'attuale testo dell'art. 137 l.fall. (conseguente alle modifiche apportate dall'art. 9, comma 10, d.lgs. n. 169 del 2007), cui rinvia l'art. 186 stessa l., postulando che al procedimento sia chiamato a partecipare anche l'eventuale garante, include quest'ultimo accanto al debitore tra i soggetti del processo, così da concretizzare una fattispecie di litisconsorzio necessario processuale.

### **Famiglia – Separazione personale dei coniugi – Domanda di modifica delle condizioni – Pendenza giudizio di divorzio.**

Cassazione civile, Sez. I, 23 ottobre 2019, n. 27205, sentenza: La proposizione della domanda di modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi è ammissibile anche qualora risulti pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria.

### **Esecuzione forzata – Accertamento obbligo del terzo – Debitore esecutato – Litisconsorte necessario.**

Cassazione civile, Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26329, ordinanza: Nell'accertamento dell'obbligo del terzo, come disciplinato a seguito delle modifiche apportate agli artt. 548 e 549 c.p.c., il debitore esecutato è litisconsorte necessario, in quanto interessato all'accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento, ancorchè la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti.

### **Esecuzione forzata – Mobiliare – Vendita a mezzo commissario – Dichiarazione improcedibilità – Compenso.**

Cassazione civile, Sez. II, 12 settembre 2019, n. 22800, sentenza: In tema di esecuzione mobiliare, qualora la vendita delegata all'I.V.G. non sia stata eseguita, per la declaratoria di improcedibilità della procedura esecutiva conseguente all'intervenuto fallimento del debitore, ex art. 51 del r.d. n. 267 del 1942 (e, quindi, per cause non dipendenti dall'istituto delegato), il Giudice dell'esecuzione, nell'individuare il soggetto da onerare della liquidazione del compenso dovuto all'ausiliario, ex art. 33 del d.m. n. 109 del 1997, non può derogare ai principi generali posti dall'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dall'art. 95 c.p.c.

### **Esecuzione forzata – Precetto – Decreto ingiuntivo esecutivo.**

Cassazione civile, Sez. III, 30 settembre 2019, n. 24226, sentenza: Nell'espropriazione forzata minacciata ex art. 654 c.p.c. in virtù di decreto ingiuntivo esecutivo, l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio comporta la nullità - deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi - del precetto stesso, non potendo l'indicazione di tale provvedimento evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esecutiva.

### **Esecuzione forzata – Opposizione di terzo – Onere probatorio.**

Cassazione civile, Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26327, ordinanza: Il terzo che si oppone all'esecuzione su un autoveicolo pignorato presso l'azienda del debitore ha l'onere di provare non soltanto di aver acquistato il bene ma anche che il debitore esecutato ne abbia conseguito il possesso per un titolo diverso dal trasferimento di proprietà, assumendo a tal fine le risultanze del P.R.A. valore meramente indiziario, liberamente apprezzabile dal giudice di merito in uno ad ogni altro elemento di prova.

### **Esecuzione forzata – Opposizione – Sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo.**

Cassazione civile, Sez. II, 9 agosto 2019, n. 21240, sentenza: In sede di opposizione all'esecuzione con cui si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione.

### **Esecuzione forzata – Opposizione ex art. 615, comma primo, c.p.c. e Opposizione ex art. 615, secondo secondo, c.p.c. –**

Cassazione civile, Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26285, sentenza: 1) Qualora sia promossa un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., identica, per fatti costitutivi dedotti, ad un'opposizione a precetto già pendente, il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria, non deve assegnare alle parti il termine per promuovere il giudizio di merito, giacché quest'ultimo sarebbe destinato ad essere definito in rito (mediante

la cancellazione della causa dal ruolo ex art, 39, primo comma, c.p.c. o la riunione ex art. 273 c.p.c.), essendo l'opposizione a precetto il giudizio che le parti hanno l'onere di proseguire; 2) Tra l'opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c., e la successiva opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., proposte avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi identici concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, sussiste litispendenza, qualora le cause siano pendenti, nel merito, innanzi ad uffici giudiziari diversi, anche per grado; qualora invece le cause siano pendenti, nel merito, innanzi allo stesso ufficio giudiziario, ne va disposta la riunione di ufficio, ai sensi dell'art. 273 c.p.c., ferme le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima.

### **Impugnazioni civili – Appello – Domande nuove.**

Cassazione civile, Sez. II, 23 settembre 2019, n. 23565, sentenza: La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti "autodeterminati", individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la "causa petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova. Non viola, pertanto, il divieto dello "ius novorum" in appello la deduzione da parte dell'attore - ovvero il rilievo "ex officio iudicis" - di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio.

### **Impugnazioni civili – Appello incidentale condizionato.**

Cassazione civile, Sezione II, 25 settembre 2019, n. 23848, sentenza: Nel caso di appello da parte dell'attore vittorioso il quale chieda il riconoscimento di una somma maggiore di quella riconosciutagli, il convenuto soccombente in primo grado, ma vittorioso quanto alla domanda di garanzia nei confronti del terzo che egli abbia chiamato in causa, non deve proporre appello incidentale condizionato - come invece dovrebbe nella diversa ipotesi in cui sia stato vittorioso ed intenda essere garantito per il caso di accoglimento totale o parziale del gravame principale proposto nei suoi confronti dall'attore soccombente - essendo

sufficiente che egli chieda l'estensione della garanzia per l'evenienza che la sentenza di appello accolga la domanda dell'attore per un importo maggiore di quello riconosciuto dal tribunale.

#### **Procedimento civile – Uso della lingua italiana.**

Cassazione civile, Sez. I, 16 settembre 2019, n. 22979, ordinanza: Non viola il principio dell'obbligatorietà dell'uso della lingua italiana negli atti processuali il provvedimento del giudice (nella specie, decreto di diniego di riconoscimento della protezione internazionale a rifugiato) che rechi in motivazione citazioni di fonti di conoscenza in lingua inglese di facile comprensibilità, tali da non recare pregiudizio al diritto di difesa delle parti.

#### **Procedimento civile – Mancata riproposizione di eccezione in sede di p.c. – Abbandono – Fattispecie.**

Cassazione civile, Sez. III, 13 settembre 2019, n. 22887, ordinanza: La mancata riproposizione di un'eccezione al momento della precisazione delle conclusioni ne comporta l'abbandono, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile.

#### **Procedimento civile – Domanda nuova.**

Cassazione civile, Sez. III, 13 settembre 2019, n. 22865, sentenza: Integra domanda nuova la richiesta di condanna al risarcimento dei danni da illecito aquiliano proposta per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., e formulata in via subordinata (e non sostitutiva) rispetto alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale proposta nell'originario atto introduttivo della lite.

#### **Procedimento civile – Domanda nuova - Ordine di trattazione delle questioni.**

Cassazione civile, Sez. VI-III, 26 novembre 2019, n. 30745, ordinanza: 1) L'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida", gli impone, per contro, di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito. La violazione di tale regola costituisce una causa di nullità del procedimento che è, tuttavia, sanata se non venga fatta valere con

l'impugnazione o, nel caso in cui la parte che ne risulti svantaggiata sia quella vittoriosa in primo grado ed appellata, con l'appello incidentale; 2) La memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione.

### **Procedimento civile – Notificazione a mezzo posta – Perfezionamento.**

Cassazione civile, Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26287, sentenza: In tema di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell'avviso di ricevimento nonché, in caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il plico in sua vece, della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) del plico presso l'ufficio postale. Il ritiro del plico presso l'ufficio postale ad opera del destinatario (o di persona da lui delegata) determina la sanatoria, per raggiungimento dello scopo, di eventuali vizi del procedimento notificatorio, il quale si perfeziona alla data di tale ritiro (purché anteriore al decimo giorno dalla spedizione della CAD), sicché, ai fini della relativa prova, è sufficiente l'attestazione dell'agente postale di avvenuta consegna del plico, con indicazione della data e del soggetto che ha provveduto al ritiro.

### **Procedimento civile – Notificazione a mezzo posta – Attestazione dell'agente postale – Querela di falso.**

Cassazione civile, Sez. VI-II, 3 settembre 2019, n. 22058, ordinanza: Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso,

ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.

### **Procedimento civile – Notificazione -Servizio “seguimi”.**

Cassazione civile, Sez. V, 3 dicembre 2019, n. 31479: In tema di procedimento notificatorio dell'accertamento tributario, l'attivazione del servizio "seguimi" da parte di Poste italiane s.p.a. - avente natura contrattuale, funzionale all'inoltro della corrispondenza al nuovo indirizzo indicato dal richiedente - non ha alcun rilievo giuridico ai fini della validità della notificazione, né può assurgere a rituale elezione di domicilio agli effetti dell'art. 60, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, con la conseguenza che è invalida la notificazione della raccomandata contenente l'atto impositivo eseguita all'indirizzo individuato mediante tale servizio, siccome diverso dal domicilio fiscale del contribuente risultante all'anagrafe tributaria.

### **Procedimento civile – Principio del contraddittorio.**

Cassazione civile, Sez. III, 12 dicembre 2019, n. 32485, ordinanza: In tema di prescrizione estintiva, gli elementi costitutivi dell'eccezione sono l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile che compete al giudice, previa attivazione del contraddittorio a pena di nullità della sentenza (c.d. "a sorpresa") per violazione del principio del giusto processo (artt. 111 Cost. e 101 c.p.c.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

### **Provvedimenti civili – Sentenza – Nullità.**

Cassazione civile, Sez. II, 22 ottobre 2019, n. 26883, ordinanza: È nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., risultando per ciò solo impedito ai difensori l'esercizio, nella sua completezza, del diritto di difesa, senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio che da tale inosservanza deriva alla parte, giacché, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la loro violazione è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di difesa.

### **Prova civile – Consulenza tecnica – Acquisizione documenti.**

Cassazione civile, Sez. VI-I, 30 ottobre 2019, n. 27776, ordinanza: In tema di consulenza tecnica d'ufficio, anche quando questa sia percipiente, ossia disposta per l'acquisizione di dati la cui valutazione sia rimessa all'ausiliario, quest'ultimo non può avvalersi, per la formazione del suo parere, di documenti non prodotti dalle parti nei tempi e modi permessi dalla scansione processuale, pena l'inutilizzabilità delle conclusioni del consulente fondate sui detti documenti in violazione delle regole di riparto dell'onere probatorio, essendo in conseguenza irrilevante la mancata tempestiva proposizione dell'eccezione di nullità della consulenza.

**Prova civile - Fattura commerciale – Valore probatorio.**

Cassazione civile, Sez. II, 19 settembre 2019, n. 23414, ordinanza: 1) La mancata contestazione di una fattura prodotta in giudizio non equivale al mancato disconoscimento di una scrittura privata avente efficacia di piena prova fino a querela di falso, ex art. 2702 c.c., tenuto conto che tale valenza è prevista nei soli confronti di chi abbia sottoscritto il documento ed è limitata alla provenienza, e non alla veridicità, delle dichiarazioni in essa riportate; 2) In tema di prova scritta, il divieto di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, posto dall'art. 2722 c.c., si riferisce ad un atto formato con l'accordo delle parti e non opera con riguardo ad una fattura che contiene, invece, solo una dichiarazione unilaterale.

**Prova civile - Fattura commerciale – Valore probatorio.**

Cassazione civile, Sez. II, 21 ottobre 2019, n. 26801, ordinanza: La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto.

**Prova civile – Riproduzione in atto giudiziario – Data certa.**

Cassazione civile, Sez. I, 23 ottobre 2019, n. 27192, ordinanza: La riproduzione del contenuto di un documento in un atto giudiziario avente data certa integra, a differenza della mera indicazione del documento nell'atto, un fatto atipico idoneo ad attribuire data certa al documento ai sensi dell'ultima parte dell'art. 2704, comma 1, c.c.



### **Riscossione delle imposte – Ingiunzione fiscale – Opposizione – Domande riconvenzionale della P.a. – Inammissibilità.**

Cassazione civile, Sez. I, 26 settembre 2019, n. 24040, sentenza: Nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale, sia esso relativo a entrate di diritto tributario come pure a quelle di diritto privato, l'opponente assume la veste di attore soltanto in senso formale, dovendo pertanto escludersi che l'Amministrazione opposta, attrice in senso sostanziale, possa proporre domande riconvenzionali, a meno che non si tratti di richieste che, a prescindere dalla terminologia adottata, siano volte ad ottenere la conferma dell'ingiunzione.

### **Sanzioni amministrative – Opposizione – Onere della prova.**

Cassazione civile, Sez. II, 26 settembre 2019, n. 24081, sentenza: In tema di sanzioni amministrative, l'art. 3 della l. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, gravando sul trasgressore l'onere di provare di aver agito senza colpa.

### **Sanzioni amministrative – Opposizione c.d. recuperatoria.**

Cassazione civile, Sez. II, 4 settembre 2019, n. 22094, ordinanza: Qualora il ricorrente, con l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contravvenzione al codice della strada, proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o, comunque, concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse, pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione, soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c.. Di conseguenza, i vizi afferenti al procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, trattandosi di censura inquadabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c.

### **Spese giudiziali civili – Ausiliario del giudice – Ritardo -Decurtazione.**

Cassazione civile, Sez. II, 10 settembre 2019, n. 22621, ordinanza: La decurtazione degli onorari prevista dall'art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002 per il caso in cui il consulente tecnico completi le attività delegategli oltre il termine, originario o prorogato, assegnatogli dal magistrato, non è

suscettibile di graduazione con riferimento al "quantum", né all'entità del ritardo in cui è incorso l'ausiliario nel deposito della relazione, trattandosi di sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi del consulente, nonché indebite dilatazioni dei tempi processuali.

#### **Spese giudiziali civili – Ausiliario del giudice - Compensazione parziale –**

Cassazione civile, Sez. III, 13 settembre 2019, n. 22868, ordinanza: Non viola l'art 92 c.p.c. il giudice di merito che, dopo avere dichiarato la compensazione delle spese fra le parti, pone a carico dell'attore quelle della consulenza tecnica di ufficio, in quanto tale pronuncia sta solo ad indicare che la compensazione ha natura parziale.

#### **Spese giudiziali civili – Cancellazione società – Condanna - Legale rappresentante.**

Cassazione civile, Sez. VI, 12 dicembre 2019, n. 32728, ordinanza: È inammissibile l'impugnazione proposta da una società cancellata dal registro delle imprese, poiché con la cancellazione essa perde la capacità di stare in giudizio. Di conseguenza, la sua inammissibilità comporta che sia condannato alle spese in proprio il soggetto che ha speso la qualità di legale rappresentante del soggetto non più esistente.

#### **Spese giudiziali civile – Correzione errore materiale.**

Cassazione civile, Sez. VI-II, 16 ottobre 2019, n. 26236, ordinanza: In materia di regolamentazione delle spese di lite, integra un'ipotesi di correzione di errore materiale la discrasia tra motivazione della sentenza e dispositivo, non potendosi il contrasto risolvere nel senso della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, ove risultino chiaramente spiegate le ragioni della disposta compensazione, in quanto il dispositivo ha la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione.

#### **Spese giudiziali civili – Impugnazione – Raddoppio contributo.**

Cassazione civile, Sez. V, 11 settembre 2019, n. 22646, sentenza: In tema di patrocinio a spese dello Stato, il rigetto dell'impugnazione preclude la condanna del ricorrente, come obbligato "ex lege", al versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del

d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il recupero delle spese anticipate impone il previo assolvimento dell'onere di annotare a debito, nei registri del campione civile, la previsione del raddoppio del contributo: formalità che, ai sensi dell'art. 136, comma 3, del cit. d.P.R., non può applicarsi retroattivamente in caso di revoca del beneficio per mutamento delle condizioni soggettive del destinatario, né può segnalarsi in sede di riscossione l'eventuale erroneità dell'indicazione di sussistenza dei presupposti per l'assoggettabilità all'obbligo di versamento, ponendosi tale ricostruzione in contrasto con l'art. 6 della CEDU, con riguardo ai tempi ragionevoli del processo ed al principio dell'esame equo della controversia, nonché con l'art. 47 della Carta fondamentale dell'Unione Europea (Cfr, in senso difforme: Cassazione n. 9660 del 2019).

### **Spese giudiziali civili – Parte intervenuta - Rimborso.**

Cassazione civile, Sez. II, 25 settembre 2019, n. 23948, sentenza: Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.

### **Spese giudiziali civili – Patrocinio a spese dello Stato – Liquidazione – Poteri del giudice.**

Cassazione civile, Sez. II, 9 settembre 2019, n. 22448, sentenza: L'art. 83, comma 3-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunciare su di essa dopo essersi pronunciato definitivamente sul merito.

### **Spese giudiziali civili – Patrocinio a Spese Stato – Liquidazione – Criteri.**

Cassazione civile, Sez. II, 3 gennaio 2020, n. 19: Nel quantificare i compensi del difensore delle parti ammesse al gratuito patrocinio non è in alcun caso consentito superare i limiti e le prescrizioni poste dalla normativa di materia. Pertanto, pur ammettendo che il giudice sia tenuto a quantificare detto compenso in misura corrispondente all'importo delle spese processuali poste a carico della parte soccombente, resta fermo però che il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio non ha alcun titolo ad ottenere più di quanto risulti dalla corretta applicazione delle disposizioni del testo unico, potendo contestare solo sotto tali profili il decreto d.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 82.

### **Straniero (condizione dello) – Protezione internazionale.**

Cassazione civile, Sez. I, 30 settembre 2019, n. 24384, ordinanza: In tema di riconoscimento della protezione internazionale, è inammissibile la censura, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., di errata interpretazione di un paragrafo del "Manuale sulle procedure e sui criteri di determinazione dello 'status' di rifugiato" ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 e del Protocollo del 1967, atteso che tale testo, integrando una mera raccolta di indicazioni sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello "status" di rifugiato fondate sull'esperienza dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati dall'entrata in vigore della detta Convenzione, non ha natura di norma imperativa.

### **Straniero (condizione dello) – Protezione internazionale.**

Cassazione civile, Sez. I, 24 settembre 2019, n. 23760, ordinanza: In tema di protezione internazionale, l'art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 25 del 2008 non può essere interpretato nel senso di prevedere fra le misure di garanzia a favore del richiedente anche la traduzione nella lingua nota del provvedimento giurisdizionale decisorio che definisce le singole fasi del giudizio, in quanto la norma prevede la garanzia linguistica solo nell'ambito endo-procedimentale e inoltre il richiedente partecipa al giudizio con il ministero e l'assistenza tecnica di un difensore abilitato, in grado di comprendere e spiegarli la portata e le conseguenze delle pronunce giurisdizionali che lo riguardano

### **Straniero (condizione dello) – Protezione internazionale.**

Cassazione civile, Sez. VI-I, 27 settembre 2019, n. 24119, ordinanza: In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, è nullo, per difetto della necessaria formalità di comunicazione, il decreto prefettizio comunicato all'espellendo in mera copia libera o informale priva dell'attestazione di conformità all'originale apposta dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

### **Straniero (condizione dello) – Pubblica Sicurezza.**

Cassazione civile, Sez. I, 21 ottobre 2019, n. 26830, sentenza: Il giudice ordinario, investito dell'opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero adottato per motivi di pubblica sicurezza, ha il potere-dovere di verificare, con accertamento pieno non limitato da un'insussistente discrezionalità dell'amministrazione, l'esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero a una delle categorie dei soggetti socialmente pericolosi previste dalla legge (prevenuti, terroristi, mafiosi), avendo l'accertamento ad oggetto non l'atto, ma i diritti soggettivi che esso comprime e le condizioni per la loro legittima compressione, sicché il giudice ben può sindacare la completezza, logicità e non contraddittorietà delle valutazioni operate dall'amministrazione, con l'unico limite rappresentato dall'impossibilità di sostituire o integrare gli elementi di fatto su cui si fonda il provvedimento espulsivo.